

(Codice interno: 473374)

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2022, n. 10

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
"Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso
attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 le parole: *"in sostituzione della vendita"* sono sostituite con le seguenti: *"al fine di contenere il consumo"*.

Art. 2**Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
"Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso
attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".**

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 la parola: *"promuovono"* è sostituita con le seguenti: *"possono promuovere"*.

Art. 3**Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
"Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso
attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".**

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è aggiunta la seguente:

"h bis) le modalità per l'obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di sanificazione e di controllo igienico-sanitario periodici, aventi ad oggetto gli impianti di cui all'articolo 2."

Art. 4**Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
"Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso
attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:

"1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all'interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica."

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:

"2. I Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, possono provvedere alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle cassette dell'acqua e possono provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3."

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".

1. L'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.

Art. 6

Norma finale.

1. Sono fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuti in conformità alla normativa statale in materia di contratti pubblici.

Art. 7

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".

Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina".

Art. 6 - Norma finale.

Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 marzo 2022, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 ottobre 2021, dove ha acquisito il n. 108 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Soranzo, Formaggio, Zecchinato, Vianello e Cecchetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 febbraio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Gabriele Michieletto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 marzo 2022, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Gabriele Michieletto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questo progetto di legge si propone al Consiglio regionale la modifica di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 2020, n. 11, pubblicata sul BUR n. 52 del 17 aprile 2020 e recante “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”, con cui la Regione del Veneto, coerentemente a quanto disposto dalla direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, ed alla vigente normativa ambientale di settore sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e sull’igiene dei prodotti alimentari, ha inteso promuovere la diffusione dell’uso dell’acqua alla spina.

Ai fini di cui sopra, per ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l’inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell’acqua per consumo alimentare, la legge regionale n. 11/2020 ha promosso l’installazione di erogatori d’acqua pubblica, intesi come impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’esterno in aree pubbliche (denominati “cassette dell’acqua”). La medesima legge regionale ha altresì incentivato l’installazione di erogatori di acqua pubblica - anche affinata - alla spina, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

Tali misure perseguono lo scopo di incentivare l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.

In merito alla gestione del servizio è previsto che la Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale - compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute - installino all’interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica. Si prevede che analogamente dispongano, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

Il comma 3 dell’articolo 3 prevede altresì che i Comuni promuovano al fine della installazione nei rispettivi territori delle cassette dell’acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione. Alla convenzione ovvero agli atti di gara predetti è riservata la disciplina della costruzione, gestione e manutenzione delle cassette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

L’articolo 4 della legge regionale n. 11/2020 dispone in proposito che le convenzioni e gli atti di gara predetti, disciplinino le modalità di regolazione del servizio delle cassette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina, con particolare riferimento a: numero di impianti da installare; loro posizionamento; eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell’Ente pubblico interessato; modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell’acqua e di utilizzo dell’area in concessione; eventuale tariffa o costo a carico dell’utente; modalità di partecipazione di altri Enti; iniziative di informazione per gli utenti; modalità con le quali informare, nei pressi della cassetta dell’acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

In sede di esame, la Seconda Commissione ha apportato alcune modifiche al progetto di legge anche alla luce di quanto chiesto dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) nel parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2022: “relativamente (...) alla modifica dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11, si chiede di voler prevedere che gli adempimenti in capo ai Comuni, finalizzati ad accertare la sussistenza di condizioni locali idonee alla installazione delle cassette dell’acqua, non comportino l’obbligo di provvedere alla successiva installazione.”.

Il progetto di legge, nel testo licenziato dalla Seconda Commissione nella seduta del 10 febbraio 2022, si compone di 7 articoli.

L’articolo 1 (introdotto in sede di esame anche a fronte di un suggerimento di coordinamento tecnico formulato nella Scheda di Inquadramento Normativo) propone, all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 11/2020, di precisare meglio l’obiettivo del contenimento del consumo dell’acqua in bottiglia.

L’articolo 2 (anch’esso introdotto in sede di esame) propone una modifica all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 11/2020 in base alla quale diverrebbe una facoltà e non più un obbligo per i comuni procedere alla convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero all’affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo all’individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione per l’installazione nel proprio territorio.

L’articolo 3 (modificato in sede di esame) propone la modifica dell’elenco di cui all’articolo 4, comma 1 (relativo alla convenzione o agli atti di gara di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale 11/2020) consistente nell’aggiunta della seguente lettera: “h bis) le modalità per l’obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, sanificazione e controllo igienico-sanitario periodici aventi ad oggetto gli impianti di cui all’articolo 2.”.

L’articolo 4 (anch’esso modificato in sede di esame) propone diverse modifiche all’articolo 5 della legge rubricato “Termini e disposizioni di attuazione”:

- al comma 1 dell’articolo 5, si propone il differimento da 2 a 5 anni dall’entrata in vigore della legge regionale 11/2020 del termine per la Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale entro cui installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei propri edifici, oltre a precisare meglio l’obiettivo del contenimento del consumo dell’acqua in bottiglia;
- al comma 2 dell’articolo 5, si propone di prevedere per i comuni la facoltà (e non più l’obbligo), accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, di individuare le aree pubbliche da destinare all’installazione delle cassette dell’acqua, nonché la facoltà (e non più l’obbligo) di provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 3;
- viene proposto lo stralcio del comma 4 dell’articolo 5 (modifica apportata in sede di esame), che prevedeva obblighi di rendicontazione e informativi da parte degli enti di cui all’articolo 3 della legge.

L’articolo 5 (introdotto in sede di esame) propone lo stralcio dell’articolo 6 della legge regionale 11/2020 (clausola valutativa).

L’articolo 6 (anch’esso introdotto in sede di esame) prevede una disposizione transitoria atta a salvaguardare gli affidamenti e le convenzioni in essere.

L’articolo 7 (anch’esso introdotto in sede di esame) è relativo alla clausola di neutralità finanziaria.

Acquisito, come detto, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 24 gennaio 2022) e il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 16 febbraio 2022), ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio, la Seconda Commissione nella seduta del 17 febbraio 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 108 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto - con delega del consigliere Boron - ed i consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo e Formaggio (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto contrario: i consiglieri Zanoni e Montanariello (Partito Democratico Veneto) e Guarda (Europa Verde).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge che votiamo oggi, a mio avviso si potrebbe definire come il manuale su come rendere inutile una legge.

Il collega, che mi ha preceduto, ha parlato di una legge, approvata senza ragionarci, ma il collega dov’era all’epoca? Perché dagli atti risulta che ha votato a favore sia in Commissione Ambiente che in Aula. Che cosa è cambiato nel frattempo? Perché questa è la vera domanda che ci dobbiamo fare.

La legge n. 11 del 2020 ha preso atto di una situazione allarmante, promuovendo un cambiamento di mentalità e stili di vita, in grado di arrestare un processo di degrado ambientale che coinvolge il nostro pianeta, a causa dell’utilizzo della plastica.

La fotografia dell’attuale situazione ci dice che la produzione mondiale annua di plastica è passata da 15 milioni di tonnellate nel 1964, agli oltre 310 milioni attuali.

Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari e, ad oggi, si stima che vi siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani; numeri che sono destinati a peggiorare.

Il Great Pacific Garbage Patch, la più grande isola formata dai residui di plastica globali, situata nell’Oceano Pacifico, ha già superato le dimensioni della penisola iberica. Nell’area mediterranea, l’Italia è il primo produttore di manufatti in plastica: quasi 4 mega tonnellate l’anno di prodotti, l’80% dei quali provenienti dall’industria degli imballaggi. Nel nostro Paese è stato calcolato un consumo annuo pro-capite di plastica di 132 kg. L’Italia è anche il Paese europeo con il maggior consumo pro-capite di acque minerali: 172 litri l’anno. Negli ultimi 10 anni il loro consumo è cresciuto del 3% l’anno; più dell’80% delle acque minerali sono imbottigliate in contenitori di plastica PET il cui costo è inferiore a quello del vetro.

I costi di smaltimento ricadono sulle Regioni che spendono più di quanto incassano dai canoni di concessione e di sfruttamento delle fonti. In realtà, l'acqua del rubinetto è più controllata e garantita di quella minerale, i cui parametri sugli inquinanti sono più permissivi. Per questo la riduzione alla fonte della produzione e la richiesta di plastica devono necessariamente passare attraverso un cambio di mentalità dell'usa e getta, che oggi rappresenta il 40% dei materiali di plastica prodotti e attraverso un più efficiente riciclo dei materiali.

Le politiche in materia di rifiuti devono indirizzarsi non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità della raccolta differenziata. Non tutta la plastica può essere riciclata e non tutta la plastica è uguale né per composizione né per provenienza.

Il Veneto, nonostante sia una delle Regioni più avanzate nella raccolta differenziata, ha ancora molta strada da fare: molti Comuni non l'hanno ancora efficacemente avviata per ridurre e smaltire adeguatamente i rifiuti. La legge che state per demolire ha previsto la diffusione e l'utilizzo dei distributori di acqua dell'acquedotto microfiltrata e refrigerata all'interno degli edifici pubblici o in aree pubbliche: questo perché diventa indispensabile imprimere un cambiamento di mentalità, promuovendo tra i cittadini il fondato convincimento che l'acqua del servizio acquedottistico è buona, è controllata dagli enti erogatori, è salubre.

Questa legge che si vuole rendere inutile non è perfetta, sicuramente si poteva fare anche di più, inserire obiettivi maggiormente ambiziosi, ma è stata sicuramente un inizio di una svolta verso la sostenibilità anche nella nostra Regione. Riducendo il consumo di plastica si dà una risposta all'attuale emergenza climatica andando a incentivare quelle azioni utili al contrasto al cambiamento del clima. Con il risparmio di plastica abbiamo conseguentemente anche un risparmio di emissioni di anidride carbonica, uno di gas climalteranti che è causa di cambiamenti climatici e andiamo a diminuire quindi anche l'inquinamento dell'aria. Andiamo a diminuire il consumo di energia, che spesso viene prodotta da fonti non rinnovabili, magari con il gas di Putin, che a loro volta creano il problema delle emissioni di CO₂. Andiamo anche a diminuire il flusso dei mezzi pesanti, che trasportano invece le bottiglie di acqua, con dei risvolti positivi anche per quanto riguarda la diminuzione del traffico.

Abbiamo acque minerali che vengono dal sud per arrivare al nord, acque minerali prodotte al nord che partono per il sud, con un'impronta ecologica molto grave e insostenibile.

Per fabbricare una bottiglia di PET, per imbottigliare l'acqua, per trasportare e tenere al fresco una bottiglia serve un'energia pari a circa 2.000 volte quella necessaria per ottenere la stessa quantità d'acqua da un rubinetto collegato all'acquedotto. Questo in risposta alle cose fantasiose che ha dichiarato prima il collega.

Ancora prima della legge, diversi Comuni virtuosi si sono dotati delle cosiddette cassette dell'acqua, ovvero degli erogatori collegati alla rete idrica che forniscono acqua adeguatamente trattata, sia liscia che gassata, a chilometro zero.

La proposta di questa modifica sulla promozione dell'acqua alla spina cancella la parte più importante dell'attuale norma anti plastica, ovvero il divieto per la Regione di rinnovare alla scadenza tutti i contratti con le ditte proprietarie dei distributori automatici di acqua in bottiglia. Forse è proprio questo il punto che dava fastidio in questa legge.

Il mancato rinnovo degli appalti per i distributori di acqua in bottiglia era uno dei pilastri del provvedimento. Non si sarebbero più vendute bottigliette di plastica nelle sedi della Regione e delle sue partecipate, negli edifici amministrativi, negli ospedali e quant'altro.

Nella sua relazione il collega parla solo di tempi lunghi per mettersi in regola con le misure igienico-sanitarie, però, in quella relazione presentata in Consiglio, di quel progetto di legge, non si è mai parlato del fatto che c'era la cancellazione del divieto del rinnovo dei contratti, come se fosse imbarazzante ammetterlo.

La legge è stata approvata due anni fa all'unanimità per dare risposte all'opinione pubblica e in particolare ai giovani e agli studenti del movimento Friday For Futures che chiedevano alla politica scelte forti all'insegna della sostenibilità.

Sono i giovani che ci chiedono di preservare il futuro, perché sono loro che dovranno poi trattare con questi problemi epocali del cambiamento climatico.

Grazie a reportage internazionali e studi scientifici erano venuti alla luce due fenomeni: l'esistenza di isole di plastica galleggianti e la normale assunzione di plastica che si trova negli alimenti, in particolare nel pesce.

Da qui un provvedimento che dava tempo alla Regione, alle sue partecipate, agli ospedali, così come agli enti locali e ai Comuni per primi, due anni per mettersi in regola decidendo dove installare distributori di acqua alla spina. Adesso si vuole cambiare, purtroppo, le carte in tavola e, oltre a cancellare quelle importanti previsioni che vi ho detto, si porta il limite a cinque anni, sia per la Regione che per i Comuni.

Spiace poi, colleghi, che il nostro Presidente, che ha promulgato la legge di due anni fa, liquidi con una battuta l'affossamento di questa legge sul divieto di bottigliette di plastica per l'acqua negli uffici pubblici; se il Governatore pensa che gli erogatori alla spina non siano igienicamente sicuri, lo dimostri scientificamente. Lo sa che in Veneto ci sono centinaia di distributori regolarmente funzionanti nella maggior parte in Comuni proprio amministrati dal suo partito?

La sua marcia indietro, a mio avviso, a nostro avviso, è clamorosa: un voltafaccia nei confronti dei ragazzi del Friday For Futures e di tutti coloro che sono preoccupati per le sorti della nostra terra. Le isole di plastica galleggiante negli oceani, la microplastica ingerita dai pesci che poi arrivano sulle nostre tavole, quella affiorante in ogni fosso del Veneto, tanta costituita proprio dalle bottigliette di plastica usa e getta; qui si che sarebbe il caso di dire: "non xe proprio so mare" perché questo è stato detto in merito alle contestazioni a questa norma.

Poi mi chiedo veramente che cosa sia capitato in questi due anni per una retromarcia clamorosa del genere: era esattamente il 13 febbraio 2020, quando, in Seconda Commissione, con voto palese e favorevole all'unanimità, tutti votarono quella legge, compreso il relatore di questo progetto di legge, Michieletto, e anche la collega Rizzotto, ma non solo.

Poi in Aula, successivamente, è stata approvata, sempre all'unanimità, e votarono a favore colleghi presenti anche in questa legislatura, che si accingono a demolirla, a renderla inutile, come Corsi Enrico, Gianpiero Possamai, Luciano Sandonà,

Gerolimetto Nazzareno, Formaggio Joe, la collega Rizzotto, Boron Fabrizio, la collega Brescacin, il collega Villanova, i colleghi Finco e Valdegamberi. Votarono questa legge assieme a tutti noi. È una legge importante, era una legge molto importante e adesso con questa modifica purtroppo viene picconata e viene resa inutile. Ma avevamo bisogno di una legge inutile perché i Comuni potessero mettere gli erogatori d'acqua? Guardate che gli erogatori d'acqua nei Comuni venivano messi prima di questa legge. Questa legge dava un incentivo in più, prevedeva alcune norme che adesso andiamo a vedere. Prevedeva ad esempio che questi erogatori servissero al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia. Adesso si prevede "al fine di contenerne il consumo". Poi veniva previsto che i Comuni dovevano promuovere la cultura dell'uso dell'acqua del rubinetto e promuovessero queste convenzioni con i gestori del servizio idrico. Adesso la legge dirà "possono promuovere". Non serve mica che glielo dica una legge che possono promuovere queste convenzioni. Lo possono fare benissimo anche senza una legge, per quello vi dico che è un capolavoro, un manuale per rendere una legge utile in una legge inutile. Poi veniva previsto che non si procedesse alla scadenza dei contratti di distribuzione automatica di acqua in bottiglie di plastica al rinnovo di questi, questa cosa sparisce, e veniva anche detto che i Comuni provvedessero all'individuazione delle aree pubbliche destinate all'installazione delle cassette dell'acqua e altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione per l'installazione di cassette dell'acqua in aree pubbliche. C'è già massima libertà per i Comuni per definire dove. Sicuramente a Cortina non mi fanno la cassetta dell'acqua all'aperto perché con le temperature sottozero questa si ghiaccia. Quindi i Comuni avevano massima discrezionalità nel dire dove mettere queste cassette. Ma poi viene anche eliminata la disposizione che prevedeva che gli Enti interessati trasmettessero annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato d'attuazione della presente legge, indicando in particolare i progetti realizzati di cassette d'acqua, gli erogatori di acqua alla spina e quelli in via di realizzazione, le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell'utilizzo dell'acqua delle cassette dell'acqua. Quindi anche la parte informativa viene cancellata. Almeno questa potevate lasciarla. L'abbiamo detto anche in Commissione, almeno la parte informativa lasciatela. Niente, si è voluto eliminare qualsiasi indicazione anche di carattere culturale nei confronti dell'uso dell'acqua del rubinetto, rispetto a quella in bottiglia.

Un'altra cosa molto grave: la clausola valutativa. Sappiamo tutti, colleghi, che cos'è la clausola valutativa.

La clausola valutativa ormai si mette in tutte le leggi. In questo caso era contenuta all'articolo 6, diceva: entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Viene cancellata. State decretando la fine dell'interessamento del Consiglio regionale, con le sue Commissioni, a questa attività di riduzione della plastica e alla promozione dell'acqua alla spina. A nostro avviso questa è una cosa grave.

Oggi, pensate, è la giornata mondiale dell'acqua. Ma è mai possibile che ciò accada in una Regione importante, come il Veneto. Eravamo, non dico all'avanguardia, ma avevamo fatto un passo in avanti. Avevamo approvato una legge all'unanimità che, guardate, più di tanto non pesava alla Regione, né ai Comuni. Tutte le road map dell'Unione Europea vanno verso l'economia circolare e, quindi, anche questa norma era un passo in avanti; pur timido, sapete, perché in realtà, non obbligava i cittadini veneti a determinati comportamenti, ma si dava, all'interno della Pubblica Amministrazione, un segnale importante verso questa direzione. Era la cultura della borraccia. Voi sapete che uno dei simboli del movimento Fridays For Future, purtroppo, azzoppato dalla pandemia, la loro forza stava nelle manifestazioni.

Allora quello che dico è che nessuno ancora in due o tre convocazioni di Commissione ci ha spiegato perché questa marcia indietro. Ma non andremo mica a danneggiare i venditori di acqua in bottiglia dei distributori? Michieletto si è adirato perché i giornali hanno associato la sua residenza con la residenza di un'importante azienda di bottiglie....

Quindi quello che non trova spiegazione è perché due anni fa questa legge andava bene e adesso, che era il momento di applicarla nelle sue varie disposizioni con dei carichi minimi per le pubbliche amministrazioni, non va più bene.

Tornando ai Comuni, è stato detto dal relatore che è dispendioso, che è difficile, che è un'incombenza per i Comuni, eccetera. Ci sono Comuni, anche di piccole dimensioni, che hanno due, tre, quattro di queste stazioni pubbliche, che non hanno comportato dispendio di energia, di materiale, che hanno lanciato sicuramente dei segnali importanti e che danno un servizio importante a moltissimi cittadini di avere acqua alla spina, potabile, buona, utilizzabile. Hanno, quelli sì, contribuito alla diminuzione di bottiglie di plastica.

Cioè ogni tanto facciamo una cosa che riesce bene. Tra l'altro, ribadisco, fu votata all'unanimità da tutti, compresi quelli che adesso la vogliono demolire e adesso appunto si dice: "No, abbiamo sbagliato". Quindi è un brutto modo per festeggiare la giornata mondiale dell'acqua, perché sembra quasi che per il Veneto la giornata mondiale dell'acqua sia l'occasione per metterla nelle bottigliette di plastica e questo sicuramente non va bene."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Casette dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina.

1. Per cassette dell'acqua si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'esterno in aree pubbliche.

2. Per erogatori di acqua alla spina si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'interno di edifici pubblici *al fine di contenere il consumo* di acqua in bottiglia di plastica."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Gestione del servizio.

1. La Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all'interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.

2. Analogamente dispongono, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

3. I Comuni *possono promuovere*, altresì, al fine della installazione nei rispettivi territori delle casette dell'acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione.

4. La convenzione ovvero gli atti di gara disciplinano la costruzione, gestione e manutenzione delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

1. La convenzione o gli atti di gara di cui all'articolo 3 disciplinano in particolare:

- a) il numero di impianti da installare;
- b) il loro posizionamento che, per le casette dell'acqua, dev'essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito di parcheggio d'auto;
- c) l'eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell'Ente pubblico interessato;
- d) le modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell'acqua e di utilizzo dell'area in concessione;
- e) l'eventuale tariffa o costo a carico dell'utente;
- f) le modalità di partecipazione di altri Enti;
- g) le iniziative di informazione per gli utenti;
- h) le modalità con le quali informare, nei pressi della casetta dell'acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

h bis) le modalità per l'obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di sanificazione e di controllo igienico-sanitario periodici, aventi ad oggetto gli impianti di cui all'articolo 2.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato)

“Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.

1. *Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all'interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica.*

2. *I Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, possono provvedere alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell'acqua e possono provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3.*

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stabilire ulteriori criteri, modalità e ogni altra disposizione utile per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

[4. Gli enti di cui all'articolo 3 trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) i progetti realizzati di casette dell'acqua e di erogatori di acqua alla spina e quelli in via di realizzazione;
- b) le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell'utilizzo dell'acqua delle casette dell'acqua.]”.

4. Struttura di riferimento

Direzione ambiente